

## STATUTO

### CONSORZIO LA CASCINA SOC. COOP. SOCIALE

#### DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: VILLA D'ALME' BG VIA RONCO  
BASSO 13

Numero REA: BG - 284265

Codice fiscale: 02376010167

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

#### Indice

|                                                              |   |
|--------------------------------------------------------------|---|
| Parte 1 - Protocollo del 27-12-2021 - Statuto completo ..... | 2 |
|--------------------------------------------------------------|---|

**ALLEGATO "B" ALL'ATTO N.RI 60649/14842 DI REPERTORIO  
STATUTO**

**TITOLO I - COSTITUZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI**

**Articolo 1 - Denominazione - Sede - Durata**

Promosso dalla ACLI, dall'ANFFAS e dall'ENAIIP in attuazione dei loro fini statutari, è vigente un consorzio in forma di società cooperativa sociale con la denominazione:

**"CONSORZIO LA CASCINA SOC. COOP. SOCIALE"**

con sede in Villa d'Almè.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

La Cooperativa potrà istituire, con delibera dell'Assemblea, sedi secondarie, succursali, agenzie e rappresentanze anche altrove.

Il consorzio ha la durata sino al 31 dicembre 2060 salvo proroga deliberata dall'assemblea e salvo il diritto di recesso per i soci dissenzienti.

Al fine della qualificazione di società cooperativa a mutualità prevalente, ai sensi dell'art.2512 e seguenti c.c. la società:

- a) non può distribuire dividendi;
- b) non può remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori;
- c) non può distribuire riserve fra i soci cooperatori;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

**Articolo 2 - Scopo Sociale**

Il consorzio non ha finalità di lucro ed ha per scopo, in conformità a quanto previsto dall'art.27 del Decreto Legislativo C.P.S. 14 dicembre 1947 n.1577 ratificato con legge 2 aprile 1951 n.302 come modificato dall'art.5 della legge 17 febbraio 1971 n.127, sue integrazioni e modifiche, quello di associare e raggruppare, secondo i principi della mutualità, le cooperative soprattutto sociali, altri enti e associazioni, anche se privi di personalità giuridica che non abbiano scopo di lucro, nonché enti del terzo settore ed imprese sociali, al fine di consentire un più facile raggiungimento dei loro scopi statutari mediante la costituzione e la gestione di una struttura tecnica ed organizzativa comune.

Il consorzio svolgerà quindi la sua azione per sostenere ed integrare quella delle cooperative e degli altri enti associati e consentire, pur nel pieno rispetto delle singole autonomie funzionali, di utilizzare ed integrare al meglio le singole specificità e organizzazioni per la gestione di servizi e di strutture comuni al fine di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione e all'integrazione sociale dei cittadini.

La Società può operare anche con terzi anche non soci, purchè sia garantita la prevalenza dell'attività mutualistica in favore degli associati.

Riguardo ai rapporti mutualistici, la cooperativa deve rispettare il principio di parità di trattamento tra i soci cooperatori.

**Articolo 3 - Oggetto sociale**

In particolare, e solo in via esemplificativa, il consorzio si propone di:

- a) realizzare e gestire, anche mediante convenzioni con Enti Pubblici e Privati e su richieste individuali, in aree ed immobili di proprietà, in affitto o in uso, strutture ed attività integrate finalizzate alla realizzazione di iniziative per l'inserimen-

to socio-educativo e socio-lavorativo di soggetti in difficoltà.

Per favorirne l'integrazione con il territorio, le strutture di accoglienza potranno essere aperte al pubblico con relative attività di organizzazione del tempo libero e di iniziative culturali e di sensibilizzazione alle tematiche del disagio in generale, anche con punti di ristorazione e mescita bevande;

b) realizzare, in conformità con le normative pubbliche vigenti, centri di accoglienza, comunità alloggio e altre strutture integrate o specifiche in risposta ai bisogni di particolari categorie coerentemente con le finalità statutarie degli associati;

c) gestire centri diurni residenziali di accoglienza e socializzazione, finalizzate anche al miglioramento della qualità della vita, gestione di casa vacanza;

d) gestire comunità alloggio, terapeutiche ed in genere tutte le forme abitative e residenziali rivolte a persone con disabilità o con marginalità sociali a diverso grado di cura e protezione quali, a titolo meramente esemplificativo, minori, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, disabili, con prevalente rilievo assistenziale, sanitario, sociale o sociosanitario;

e) gestire centri di aggregazione giovanile, ludoteche, spazi gioco, micro-nidi ed altri servizi extrascolastici;

f) gestire attività di accoglienza, sostegno psicologico ed educativo, assistenza per minori, famiglie in difficoltà ed altri soggetti;

g) gestire interventi miranti alla progressiva socializzazione ed integrazione sociale e culturale;

h) procurare a soci e non soci luoghi di convegno e di ritrovo in genere provvedendo direttamente o indirettamente alla gestione delle attività connesse, ivi comprese la somministrazione di pasti e bevande;

i) organizzare e gestire direttamente o in collaborazione con altri organismi, iniziative ed attività di carattere sociale, ricreativo, culturale;

j) promuovere ed attuare attività con valenza economica nei diversi settori produttivi (attività connesse all'agricoltura, alla produzione diretta, alla manutenzione, alla commercializzazione di prodotti) ed altre attività economiche utili alla integrazione socio-lavorativa dei soggetti presi in carico od opportune per il raggiungimento degli scopi del presente statuto;

k) promuovere ed attuare, iniziative di sensibilizzazione culturale e sociale, attività integrative quali laboratori, ateliers, di formazione ed informazione o altro, finalizzate all'integrazione socio-educativa ed utili alla promozione culturale, civile e sociale dei soggetti affidati al Consorzio ed agli Enti associati riferiti alle fasce deboli o a rischio di emarginazione.

Tutte le predette attività potranno essere realizzate e gestite in proprio dalla società, oppure mediante l'affidamento dei servizi ai soci (purché in possesso dei requisiti di legge) o, infine, in collaborazione con i soci o con i terzi, laddove consentito dalle leggi di volta in volta vigenti e dalle convenzioni eventualmente stipulate con i committenti o le amministrazioni pubbliche.

Le attività di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

Il Consorzio potrà inoltre:

- provvedere alle operazioni di finanziamento, necessarie ed opportune per il raggiungimento degli scopi sociali, riguardanti sia il Consorzio che gli Enti associati per i quali il Consorzio può concedere propria garanzia, mediante delibera del consiglio di amministrazione; potrà altresì istituire una apposita sezione per la

raccolta dei prestiti tra i soci disciplinata da apposito regolamento ai soli fini del conseguimento degli scopi sociali esclusa quindi ogni forma di raccolta di risparmio tra il pubblico e di intermediazione finanziaria, neppure saltuariamente o sporadicamente;

- partecipare alla realizzazione di programmi di ricerca, di progettazione, di consulenza e di formazione relativi ai problemi riguardanti lo sviluppo di servizi e di strutture sociali, con particolare riferimento a persone e categorie sociali deboli;

- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n.59.

Il Consorzio potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine agli scopi sopra elencati, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare e immobiliare, industriale e finanziaria con esclusione assoluta di svolgimento di attività che la legge riserva a società o persone fisiche in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi od elenchi.

Per una più proficua realizzazione di tali finalità, il Consorzio potrà aderire ad altri Consorzi ed associazioni di cooperative previa deliberazione del consiglio di amministrazione

## **TITOLO II - AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI**

### **Articolo 4 - Soci**

Il numero dei soci è illimitato, ma non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci del Consorzio:

- a) almeno nel numero minimo consentito dalle vigenti leggi, le cooperative sociali legalmente costituite ed in possesso dei requisiti mutualistici previsti dalla legge;

- b) le Cooperative, i consorzi e tutti gli altri Enti pubblici e privati od associazioni senza scopi di lucro, anche se privi di personalità giuridica, nei cui statuti siano espressamente previste finalità di promozione e sviluppo dei servizi sociali, di educazione, di formazione professionale, di orientamento ed inserimento al lavoro e di assistenza alla persona con particolare riferimento a categorie economicamente o socialmente deboli, purché tali Enti rappresentino complessivamente non oltre i due quinti del numero complessivo dei soci del Consorzio.

Possono assumere la qualifica di soci sovventori persone fisiche, Enti, con o senza personalità giuridica, che ai sensi della legge n.59 del 31 gennaio 1992 partecipano a programmi di sviluppo tecnologico, ristrutturazione, potenziamento aziendale o a programmi pluriennali per lo sviluppo e l'ammodernamento aziendale.

### **Articolo 5 - Domanda di ammissione**

L'ammissione dei soci è deliberata dal consiglio di amministrazione su domanda dell'Ente interessato.

La domanda di ammissione deve contenere l'indicazione della quota di capitale che l'associato intende sottoscrivere osservati i limiti di legge, e deve essere corredata dai seguenti documenti:

- a) copia dell'atto costitutivo, dello statuto vigente e del certificato di iscrizione nell'Albo delle Cooperative a mutualità prevalente, se trattasi di società cooperativa;

- b) copia dello statuto e dell' eventuale regolamento interno, se trattasi di associazioni prive di personalità giuridica;

c) estratto della deliberazione dell'organo sociale che ha i poteri per chiedere l'adesione al Consorzio, nonché l'indicazione del nominativo del delegato che rappresenta la società o l'associazione in seno al Consorzio;

d) ogni altro documento che il consiglio di amministrazione del Consorzio ritenesse utile.

Il socio sovventore dovrà indicare il periodo minimo di permanenza nella società prima del quale non è ammesso il recesso.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e l'attività economica svolta.

L'organo amministrativo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia stata accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro il termine di 60 giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, con propria decisione.

#### **Articolo 6 - Obblighi dei soci**

Ogni associato è obbligato:

a) a versare la quota sottoscritta e il contributo di adesione entro trenta giorni dalla data di comunicazione dell'accettazione della domanda di ammissione;

b) a provvedere al rimborso delle spese sostenute nel suo esclusivo interesse e delle spese generali del Consorzio, nonché a versare i contributi ordinari e straordinari nella misura ed alle scadenze fissate dal consiglio di amministrazione del Consorzio o dal regolamento;

c) ad osservare le norme dello statuto, del regolamento interno e tutte le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali.

d) a partecipare alla gestione dell'attività sociale, contribuendo al perseguimento degli scopi sociali, nelle forme e con le modalità stabilite dall'assemblea e dall'organo amministrativo.

#### **Articolo 7 - Perdita della qualifica di socio**

La qualità di associato si perde per recesso, esclusione o per decorso del termine di permanenza nel consorzio dell'associato.

Il recesso può essere richiesto dall'associato in qualunque momento e verrà consentito dal consiglio di amministrazione su motivata domanda dell'interessato.

Oltre che nei casi previsti dalla legge il consiglio di amministrazione può deliberare l'esclusione dell'associato:

a) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti previsti per l'ammissione;

b) che in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente il Consorzio, oppure fomenti dissidi o disordini fra gli associati;

c) che svolga attività in contrasto o in concorrenza con quella del Consorzio;

d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto o nei regolamenti oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;

e) che senza giustificati motivi, non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso il Consorzio;

f) che sia dichiarato fallito o perda il pieno e libero esercizio dei propri diritti;

g) che venga messo in liquidazione o che si sciogla.

Al socio receduto o escluso la liquidazione della quota versata avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale il rapporto sociale si scioglie limitatamente al socio, in misura però mai superiore al valore nominale della quota stessa, maggiorato delle rivalutazioni eventualmente deliberate ai sensi di legge e del

presente statuto.

#### **Articolo 8 - Delibere di recesso ed esclusione**

Le deliberazioni prese dal consiglio di amministrazione a norma dell'articolo precedente devono essere comunicate all'associato interessato a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Contro le decisioni del consiglio di amministrazione l'associato escluso può rivolgersi al tribunale entro sessanta giorni dall'avvenuta comunicazione.

#### **Art.8-bis - Soci Sovventori**

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'articolo 4 della legge 31.1.1992, n. 59.

I conferimenti dei soci sovventori possono avere ad oggetto denaro, beni in natura o crediti e sono rappresentati da azioni nominative trasferibili.

L'azione ha un valore nominale pari a Euro 500,00 (cinquecento).

I conferimenti dei soci sovventori confluiscono nel fondo per il potenziamento aziendale previsto dal presente statuto.

Le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento del Consiglio di Amministrazione.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare al Consiglio di Amministrazione il proposto acquirente e lo stesso deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, il Consiglio di Amministrazione provvederà ad indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a chiunque.

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere effettuata con deliberazione dell'Assemblea che determina l'importo complessivo dell'emissione stessa e l'eventuale esclusione o limitazione del diritto d'opzione in favore dei soci cooperatori.

La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti al Consiglio di Amministrazione ai fini dell'emissione dei titoli.

I diritti spettanti ai soci sovventori sono così disciplinati:

- a) il tasso di remunerazione delle azioni sottoscritte è pari a due punti percentuali in più del dividendo previsto per i soci cooperatori;
- b) la riduzione del capitale sociale in conseguenza di perdite non comporta riduzione del valore nominale delle azioni dei soci sovventori, se non per la parte di perdita che eccede il valore nominale complessivo delle partecipazioni di capitale dei soci cooperatori;
- c) ai soci sovventori è attribuito il diritto di eleggere un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- d) a ciascun socio sovventore spetta un voto nella assemblea dei soci a prescindere dal numero di azioni sottoscritte.

In ogni caso i voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti ai soci presenti o rappresentati in ciascuna Assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti ad essi attribuiti per legge e il numero di voti da essi portati;

e) i soci sovventori hanno diritto di recedere trascorsi cinque anni dalla loro ammissione a semplice richiesta. La decorrenza del recesso è fissata dalla data di ricezione della notifica del recesso stesso.

### **TITOLO III - PATRIMONIO SOCIALE**

#### **Articolo 9 - Patrimonio Sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori rappresentati da quote di valore minimo pari ad Euro 500,00. Il valore della quota detenuta da ciascun socio non può essere superiore ai limiti di legge;
- b) dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, rappresentati da azioni del valore nominale di Euro 500,00 (cinquecento/00), confluenti nel fondo per il potenziamento aziendale;
- c) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di cui all'articolo 27 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi ed agli eredi di soci deceduti;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dall'Assemblea e/o prevista per legge;
- f) da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
- g) da eventuali oblazioni, contributi, liberalità in denaro o in beni patrimoniali, che pervenissero al Consorzio per il conseguimento dello scopo sociale.

Tutte le riserve sono indivisibili per disposizione di legge o per statuto e non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

#### **Articolo 10 - Le quote**

Le quote dei soci cooperatori sono sempre nominative e non possono essere cedute a terzi né sottoposte a pegno o ad altro vincolo senza la preventiva autorizzazione del consiglio di amministrazione.

Qualora si dovesse provvedere al rimborso di quote (in caso di decorso di durata del tempo del Consorzio, recesso od esclusione dell'associato), tale rimborso dovrà essere effettuato mediante il pagamento del valore nominale delle somme versate oppure della minore somma risultante dall'ultimo bilancio dell'esercizio approvato.

### **TITOLO IV - ORGANI SOCIALI**

#### **Articolo 11 - Organi Sociali**

Sono organi sociali del Consorzio:

- A) l'assemblea dei soci,
- B) il Consiglio di Amministrazione,
- C) l'Organo di Controllo.

#### **Articolo 12 - Assemblea**

L'assemblea è ordinaria e straordinaria.

Essa è costituita dai delegati degli enti associati.

Ogni cooperativa od associazione aderente al Consorzio nominerà un delegato con delibera del proprio consiglio di amministrazione.

I delegati rimangono in carica, di norma, per tre esercizi e possono essere dalle cooperative o dalle associazioni che gli stessi rappresentano revocati o sostituiti prima della scadenza del mandato oppure confermati per i tre esercizi successivi.

#### **Articolo 13 - Doveri dell'assemblea**

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie.

L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio e destina gli utili;
- b) approva il bilancio sociale secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 112 del 2017;
- c) delibera sull'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori;

- d) procede alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- e) procede alla eventuale nomina dei Sindaci, del Presidente del Collegio Sindacale e, ove richiesto, del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- f) determina la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- g) delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 28 del presente statuto;
- h) delibera l'eventuale stato di crisi aziendale;
- i) approva il regolamento interno di lavoro, così come previsto dall'articolo 6 L.142/01 e gli eventuali regolamenti interni;
- j) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- k) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- 1) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- 2) la nomina dei liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- 3) le altre materie indicate dalla legge.

L'assemblea ordinaria, su proposta del consiglio di amministrazione, potrà approvare un regolamento interno integrativo del presente statuto e potrà anche deliberare sull'eventuale responsabilità degli amministratori e dei sindaci, se nominati.

L'assemblea ordinaria viene convocata quando il consiglio di amministrazione o il collegio sindacale (se nominato) lo ritengano opportuno, oppure quando un quinto dei delegati ne faccia richiesta motivata.

In questa seconda ipotesi il consiglio di amministrazione deve provvedere alla convocazione dell'assemblea entro quaranta giorni dalla richiesta.

#### **Articolo 14 - Costituzione e intervento in assemblea**

Hanno diritto di intervenire all'assemblea, ed in particolare alle pertinenti votazioni, i delegati degli enti associati che siano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci e che non siano in mora con i versamenti delle quote sottoscritte.

La convocazione dell'assemblea è effettuata dal consiglio di amministrazione nella sede della società o in altra località della Regione Lombardia, mediante qualsiasi mezzo idoneo a garantire la prova di avvenuta ricezione da parte di ciascun socio (raccomandata, fax, e-mail, etc.) contenente l'ordine del giorno da inviarsi alla sede di ciascun ente associato risultante dal libro soci almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione.

Nell'avviso di convocazione viene anche indicata la data dell'eventuale seconda convocazione.

#### **Articolo 15 - Diritto di voto**

Ogni delegato ha un solo voto, qualunque sia il valore della quota posseduta dall'Ente che il delegato rappresenta.

I delegati possono farsi rappresentare nell'assemblea, mediante delega scritta, soltanto da un altro delegato del Consorzio appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore.

Ogni delegato non può rappresentare per delega più di uno associato.

#### **Articolo 16 - Presidenza dell'Assemblea**

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dall'assemblea che nomina, all'occorrenza, due scrutatori.

Il segretario, che può anche non essere un delegato, è nominato dall'assemblea.

#### **Articolo 17 - Quorum deliberativi**

L'assemblea ordinaria è valida qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sono presenti tanti soci che rappresentino in proprio o per delega almeno la maggioranza dei delegati aventi il diritto di partecipare;

- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei delegati presenti.

L'assemblea straordinaria è valida sia in prima che in seconda convocazione quando sia presente o rappresentata la maggioranza dei delegati aventi diritto a partecipare.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai delegati presenti.

E' tuttavia richiesto il voto favorevole dei due terzi dei delegati degli enti associati per le deliberazioni concernenti qualsiasi modifica dello statuto sociale e in particolare il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione o la messa in liquidazione della società.

#### **Articolo 18 - Votazioni**

Le votazioni si fanno per alzata di mano.

Sono ammessi voti per corrispondenza ovvero mediante altri mezzi di telecomunicazione ai sensi dell'art.2538 del codice civile.

#### **Articolo 19 - Consiglio di Amministrazione**

Il consiglio di amministrazione è composto da un minimo di tre ad un massimo di nove membri eletti dall'assemblea che ne determina il numero.

L'amministrazione della cooperativa può essere affidata anche a soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Il consiglio di amministrazione nel momento in cui delibera l'ammissione dei soci a norma dell'art.5 del presente statuto, può attribuire al nuovo socio ammesso la qualifica di socio fondatore, stabilendone l'ordine di subentro, in sostituzione dei soci fondatori qualora questi, per scioglimento dell'ente o per qualunque altra causa avessero a cessare di essere soci del Consorzio.

Gli Amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

I consiglieri eleggono fra loro il presidente, un vice presidente ed eventualmente uno o più consiglieri delegati; possono anche nominare per la redazione dei verbali un segretario che può essere un estraneo al consiglio.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, non ricorrendo tuttavia la necessità di approvazione da parte del Collegio Sindacale qualora quest'ultimo non sia nominato.

Se viene meno la maggioranza dei componenti il Consiglio di Amministrazione, quelli rimasti in carica devono convocare l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli Amministratori così nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti i componenti il Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del Collegio Sindacale, il Consiglio di Amministra-

zione è tenuto a convocare l'Assemblea e rimane in carica fino alla sua sostituzione.

Agli amministratori non spetta alcun compenso per l'incarico se non espressamente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci.

Essi hanno tuttavia diritto al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'incarico previa presentazione di idonea documentazione.

L'assemblea può anche accantonare a favore degli amministratori nelle forme repute idonee un'indennità per la risoluzione del rapporto da liquidarsi alla cessazione del mandato.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, se nominato, determinare la remunerazione dovuta a singoli Amministratori investiti di particolari cariche nei limiti dell'ammontare determinato dall'Assemblea.

#### **Articolo 20 - Convocazioni e deliberazioni**

Il consiglio di amministrazione si raduna ogni qualvolta il presidente lo ritenga opportuno ovvero quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione viene fatta a mezzo di avviso da spedire almeno sette giorni prima della data della riunione e in caso di urgenza con telefax o telegramma da spedire almeno due giorni prima della data della riunione.

Le riunioni sono valide quando sia intervenuta la maggioranza dei consiglieri in carica e le deliberazioni dovranno essere approvate dalla maggioranza degli amministratori presenti.

#### **Articolo 21 - Compito degli Amministratori**

Il consiglio d'amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione del Consorzio.

Esso può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione comunque rientrino nell'oggetto sociale, fatta eccezione per quelli che per legge sono di esclusiva competenza dell'assemblea.

Può perciò stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale, assumere e licenziare il personale della società, fissandone le retribuzioni e le mansioni, deliberare l'adesione ad altri consorzi o ad associazioni di cooperative o ad organismi federativi e consortili la cui azione possa tornare utile al Consorzio e ai soci nonché concedere postergare o cancellare ipoteche e compromettere in arbitri anche amichevoli compositori controversie riguardanti la società.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie previste dall'articolo 2381 del codice civile, nonché di quanto previsto dall'articolo 2544 del codice civile in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un Comitato Esecutivo formato da alcuni Amministratori, determinando il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Perlomeno ogni sei mesi gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

#### **Articolo 22 - Rappresentanza**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai Consiglieri Delegati, se nominati. Il Consiglio di Amministrazione può nominare Direttori Generali, Istitutori e Procuratori Speciali.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle deleghe allo stesso conferite, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri Consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

#### **Articolo 23 - Collegio Sindacale**

L'Assemblea, se obbligatorio per legge o comunque in via facoltativa, nomina un sindaco unico o un revisore legale (o società di revisione legale) quale organo di controllo. L'Assemblea potrà altresì, in alternativa, nominare, quale organo di controllo, un collegio sindacale, il quale, in questo caso, si comporrà di tre membri effettivi e due supplenti, eletti dall'Assemblea tra i soggetti in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.

L'organo di controllo resta in carica per tre esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La retribuzione annuale dell'organo di controllo è determinata dall'Assemblea all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

#### **Articolo 24 - Doveri del Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale o il sindaco unico, quando nominati, esercitano anche la revisione legale dei conti e dovranno essere scelti fra i revisori legali in possesso dei requisiti di legge, salvo che non vi sia anche la nomina di un revisore legale, nel qual caso la funzione di controllo legale dei conti viene attribuita a quest'ultimo.

#### **Articolo 25 - Revisione legale dei conti**

Anche in mancanza dell'organo di controllo, con decisione dei soci può essere nominato un revisore legale cui viene attribuita la funzione di revisione legale dei conti ai sensi di legge.

### **TITOLO V - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO**

#### **Articolo 26 - Bilancio di esercizio**

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Nei termini di legge il consiglio di amministrazione deve provvedere, a norma dell'art.2423 Cod. Civ. alla redazione del bilancio che dovrà essere approvato dall'assemblea ordinaria dei delegati entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale o, quando particolari esigenze lo richiedano, in un termine non superiore a 180 giorni.

#### **Articolo 27 - Destinazione dell'utile**

Gli avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:

- a) non meno del 30% al fondo di riserva legale;
- b) una quota, stabilita per legge, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione;
- c) a remunerazione del capitale dei soci sovventori;
- d) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'articolo 7 della legge 31.1.1992, n. 59.

L'assemblea può sempre deliberare che in deroga alle disposizioni del precedente comma una parte o la totalità degli avanzi netti di gestione venga devoluta ai fondi di riserva.

E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci.

#### **Articolo 28 - Ristorni**

Il Consiglio di Amministrazione che redige il progetto di bilancio di esercizio, può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno a favore dei soci, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica.

La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso secondo quanto previsto in apposito regolamento da approvarsi ai sensi dell'art.2521 ultimo comma.

### **TITOLO VI - SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE**

#### **Articolo 29 - Scioglimento anticipato**

In caso di scioglimento del Consorzio per qualsiasi motivo l'assemblea straordinaria nomina uno o più liquidatori e ne fissa i poteri e i compensi.

Per la nomina del liquidatore o dei liquidatori è richiesto il voto favorevole della maggioranza assoluta degli enti associati, in difetto la nomina viene demandata al Presidente del Tribunale di Bergamo.

#### **Articolo 30 - Devoluzione del patrimonio**

Le riserve sociali non sono mai ripartibili fra i soci durante la vita sociale né in occasione dello scioglimento della cooperativa.

Le somme eventualmente residue dalla liquidazione della società dopo l'avvenuto rimborso delle quote effettivamente versate dai soci sovventori ed, in seguito, a rimborso delle quote effettivamente versate dai soci operatori, eventualmente rivalutate ai sensi di legge e del presente statuto, vanno devolute ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

All'atto dello scioglimento e della liquidazione della società le azioni dei soci sovventori hanno diritto di prelazione nel rimborso del capitale per l'intero valore nominale.

### **TITOLO VII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

#### **Articolo 31 - Clausola Compromissoria**

Tutte le controversie derivanti dal rapporto sociale che dovessero insorgere tra i soci o tra i soci e la società, anche nei confronti degli amministratori, sindaci e liquidatori, saranno sottoposte, su richiesta di una delle parti, a tentativo di conciliazione a opera di un conciliatore che sarà nominato e opererà secondo le procedure definite nel regolamento di conciliazione della Camera Arbitrale istituita dalla Confcooperative o, in mancanza, dalla Camera Arbitrale istituita presso la Camera di Commercio di Bergamo.

Il tentativo di conciliazione dovrà essere esperito in base agli artt.38-40 del D.Lgs.5/2003 e per quanto con esso non contrastante dal suddetto regolamento di conciliazione, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare.

Nell'ipotesi di mancato accordo, la controversia sarà devoluta alla decisione di un arbitro unico/tre arbitri secondo il Regolamento della Camera Arbitrale della Confcooperative, che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare, e nel rispetto della disciplina prevista dagli articoli 34, 35 e 36 del d.lgs. 17.1.2003 n.5.

Ai sensi del predetto decreto e in deroga al regolamento, l'arbitro unico/gli arbitri sarà/saranno nominato/i dalla Camera Arbitrale.

In ogni caso, l'arbitro unico/il collegio deciderà secondo diritto e in via rituale.

### **TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **Articolo 32 - Clausole Mutualistiche**

I principi e le clausole mutualistiche previsti all'articolo 2514 del codice civile sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dello statuto sociale.

F.to FACCHINETTI Francesca

F.to Guido DE ROSA (L.S.)

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22, comma 2, D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si trasmette ad uso Registro Imprese.  
Esente da imposta di bollo.